



S. 3265/2017

**TRIBUNALE DI ROMA**  
**Sezione II lavoro**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**SENTENZA**  
**Ai sensi dell'art 429 lc. c.p.c.**

Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.35119/015 all'udienza del 4/4/017, mediante lettura, la seguente sentenza

**TRA**

in persona del legale rappresentante, Angelo Scorza, rappresentata e difesa anche disgiuntamente dall'avv Vincenzo Maria Dona, dall'avv Alessandra Maniglio e dall'avv Giuseppe Guanciosi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'ultimo difensore in Roma via Antonio Bertoloni n 41 giusta delega in calce al ricorso.

**RICORRENTE**

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"** in persona del legale rappresentante p.t. dott. Andrea Camporese, rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Feddili ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'INPGI in Roma, via Nizza n 35, giusta procura a margine della memoria.

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo

**FATTO E DIRITTO**

Con ricorso iscritto il 16/10/2015 la società di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir revocare o comunque annullare il decreto ingiuntivo n 6780/015, dichiarare che nulla la società doveva all'Inggi.

Assumeva che la pretesa dell'istituto era basata su un verbale redatto dagli ispettori dello stesso ente per una verifica effettuata presso la sede della società; che gli stessi avevano ritenuto di qualificare come collaborazione coordinata e continuativa il rapporto intercorrente tra la società e i tre giornalisti e con i quali intercorreva, invece, un rapporto autonomo; che la società editava la rivista " distribuita su internet

↳

sottimanalmente; che la stessa trattava di shipping , porti, trasporti, della logistica di merci e passeggeri; che l'Inpgi non aveva considerato la natura autonoma della prestazione svolta dai giornalisti; che avevano partita Iva; che i verbali non avevano valore di prova fino a querela di falso per quanto atteneva la veridicità delle dichiarazioni raccolte; che in tre giornalisti si occupavano sia di pezzi di cronaca, sia di pezzi freddi pubblicati a distanza di tempo; che gli argomenti erano scelti dagli stessi giornalisti; che il direttore valutava i testi e decideva quando pubblicarli; che ciascun giornalista riceveva un compenso per ogni singolo articolo più una somma a forfait; che i predetti collaboravano anche con altri editori; che per la rivista fornivano articoli anche altri giornalisti; che le somme richieste erano errate per quanto riguardava le sanzioni in quanto la fattispecie rientrava nell'evasione contributiva ,invece che nella omissione, in quanto gli stessi erano formalmente inquadrati come lavoratori autonomi e nelle loro fatture era addebitato il contributo all'Inpgi previsto per tale tipo di prestazione; che comunque doveva essere detratto l'ammontare dei contributi versati.

Concludeva come sopra.

Si costituiva l'Inpgi assumendo che i lettori avevano redatto il verbale ispettivo dopo aver esaminato la documentazione e raccolto le dichiarazioni dei giornalisti pervenendo alla conclusione che trattavasi di rapporti di collaborazione, in quanto i giornalisti avevano operato con continuità per la società lavorando sia all'esterno che all'interno della redazione, mantenendo con essa un collegamento funzionale al fine di ricevere indicazioni sugli articoli da realizzare e concordare con la redazione le modalità e tempi di realizzazione e consegna; che i pagamenti e le pubblicazioni erano avvenuti con cadenza periodica per un consistente arco temporale emergendo così che le prestazioni si erano svolte sulla base di un unico rapporto unitario e non su singoli incarichi di volta in volta concordati; che le fatture mostravano come i rapporti erano stati duraturi; che la presenza dell'iva sulle fatture e la collaborazione dei giornalisti con altre società editrici non erano di per sé indicativi dell'esistenza di un rapporto di lavoro autonomo; che l' Inpgi non era tenuto ad applicare la L. 388/ 2000 essendogli stata riconosciuta autonomia normativa funzionale all'assolvimento dei compiti costituzionalmente rilevanti attribuiti all'Istituto; che il consiglio di amministrazione dell'Inpgi con le delibere numero 123 del 19 maggio 2004 e numero 175 del 22 settembre 2004 aveva dato applicazione al regime sanzionatorio previsto dalla L. 388/00 a decorrere dal 9 febbraio 2005; che nell'ipotesi in esame si trattava di omissione e non di evasione in quanto la società era venuta meno agli obblighi di segnalazione del debito contributivo; che non poteva detrarsi dai contributi pretesi l'importo dei contributi versati all'Istituto per l'attività professionale autonoma, in quanto il soggetto obbligato nei confronti dell'Inpgi al versamento della contribuzione era il giornalista e non l'azienda committente estranea al rapporto obbligatorio che intercorreva tra l'ente previdenziale ed il lavoratore autonomo, unico soggetto su cui gravava integralmente l'obbligo contributivo di versamento alla gestione separata; che in ogni caso non vi era prova del versamento della contribuzione.

Chiedeva il rigetto del ricorso.

La prima udienza veniva differita per essere stato notificato il ricorso oltre termine a comparire, in presenza di costituzione dell'Istituto che chiedeva il differimento.

L' Inpgi si costituiva con memoria integrativa, ribadendo quanto indicato nella memoria precedentemente esposta ,chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma del decreto, in subordine la condanna della società al pagamento di euro 125.829. 86 a titolo di contributi e sanzioni calcolate alla data del 24/1/2014, nonché la condanna al pagamento di ulteriori somme a titolo di sanzioni maturate dal 25 gennaio 2014 al saldo, oltre accessori, vittoria di spese.

Ammesse le prove, escussi testi, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.

Il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base del verbale ispettivo numero 05 del 2014. Gli ispettori avevano così concluso: dai sopralluoghi effettuati, dalle dichiarazioni assunte dai lavoratori, dall'esame della documentazione esibita dall'azienda e dalle informazioni raccolte presso i soggetti comunque informati sui fatti oggetto di accertamento "era emerso che i giornalisti

L

avevano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa”

Quanto alla posizione d' ispettori hanno accertato direttamente che collaborava con la società dal novembre 2009 quasi quotidianamente scrivendo di media quattro articoli a settimana. Lavorava sia da casa che dalla redazione utilizzando in tale ultimo caso una propria postazione con casella di posta aziendale. Proponeva gli articoli al direttore e li scriveva dopo la sua autorizzazione, avvisava nel caso di indisponibilità. Si chiedeva il recupero contributivo dal gennaio 2012 ad ottobre 2013.

Con riferimento a gli ispettori accertavano che il giornalista aveva collaborato con la società dal 2006 fornendo articoli e foto sugli argomenti trattati dal periodico. Partecipava settimanalmente a conferenze stampa, convegni ed eventi anche sul territorio nazionale. Lavorava sia da casa che dalla redazione, proponeva gli articoli e li scriveva dopo l'autorizzazione del direttore. Si chiedeva il recupero contributivo da gennaio 2009 ad ottobre 2013.

In relazione alla giornalista, gli ispettori scrivevano, per aver direttamente accertato la circostanza, che collaborava con la società sin da 2006 con impegno quotidiano scrivendo una media di 3-4 articoli a settimana. Proponeva gli articoli al direttore e li scriveva dopo la sua autorizzazione, aveva contatti quotidiani con il direttore, lavorava sia da casa che dalla redazione. Erano dovuti i contributi dal 21 gennaio 2009 al ottobre 2013. Questi gli accertamenti effettuati dagli ispettori.

In udienza veniva sentito l'ispettore Paolo Abate il quale confermava quanto indicato nel verbale ispettivo ed aggiungeva, con riferimento alla posizione del che quest'ultimo gli aveva dichiarato di avere colloqui con il direttore e che gli venivano assegnati i servizi nell'ambito dei trasporti marittimi, scriveva il pezzo dopo l'autorizzazione del direttore. La società non aveva giornalisti dipendenti ed i soli giornalisti che scrivevano per la rivista erano i tre giornalisti per i quali si procedeva al recupero contributivo, oltre al direttore. Non escludeva che vi fosse qualche pezzo scritto da altro giornalista. Confermava per gli altri due giornalisti le modalità del rapporto come indicate per il nonché le dichiarazioni dei giornalisti in atti come rese allo stesso ispettore..

Venivano sentiti in udienza e i quali dichiaravano che i tre giornalisti proponevano l'articolo al direttore e se accettava l'articolo lo scrivevano e veniva pubblicato; il direttore indicava la lunghezza del pezzo ma non dava indicazioni su come impostare l'articolo. I temi venivano scelti dai giornalisti, il contatto con la direzione poteva intervenire una o più volte a settimana e poteva capitare che non vi fossero contatti, in tal caso il direttore usava i pezzi freddi già scritti non strettamente legati alla cronaca. Scrivevano articoli di approfondimento, venivano pagati ad articolo più una somma a forfait; tutti e tre collaboravano anche con altri editori. In redazione c'erano delle postazioni libere e di fatto ognuno dei giornalisti occupava sempre la stessa postazione, la quale però non era destinata al singolo giornalista, a volte lavoravano anche da casa, ciascuno dei giornalisti aveva un indirizzo di posta consistente nel loro nominativo @. Entrambi i giornalisti dichiaravano che se erano impossibilitati, avvisavano il direttore. Partecipavano ad eventi sia come singoli giornalisti sia come giornalisti accreditati per più riviste. Allorquando dovevano sostenere spese di trasporto il dichiarava che non veniva rimborsato, mentre il affermava, invece, che dipendeva da loro dire, nel momento in cui proponevano il tema, di voler essere rimborsati. Il confermava le dichiarazioni rese agli ispettori a sua firma nelle quali dichiarava di scrivere una media di cinque articoli a settimana. Anche il confermava le dichiarazioni rese agli ispettori, nelle quali assumeva di avere un impegno quasi quotidiano e di scrivere in media da 1/2 a 6/7 pezzi a settimana per la rivista, tale era la sua attività principale anche se collaborava con altre testate.

Il dichiarava agli ispettori che la collaborazione con la società era la sua attività principale in termini di tempo e di fatturato; lavorava 3-4 giorni in media scrivendo quattro articoli a settimana.

In udienza veniva sentita anche la teste \_\_\_\_\_, impiegata amministrativa dell \_\_\_\_\_ la quale dichiarava che i giornalisti proponevano al direttore la notizia e lui valutava se poteva essere pubblicata o meno, poteva accadere che l'articolo fosse scritto prima della conversazione.

Ora dal complesso delle prove testimoniali è emerso che i giornalisti avevano una collaborazione duratura con la rivista, proponevano le notizie interessanti e, dopo il benestare del direttore, scrivevano l'articolo per la pubblicazione (cfr. deposizione dei giornalisti), il direttore indicava la lunghezza dell'articolo, venivano pagati ad articolo oltre una somma forfettaria, frequentavano la redazione, ma scrivevano anche da casa; vi erano anche altri giornalisti che collaboravano con la rivista per \_\_\_\_\_ e per \_\_\_\_\_ l'attività svolta per la società opponente era l'attività principale.

Se queste le prove testimoniali, occorre fare luce sulla distinzione tra lavoro autonomo e lavoro parasubordinato. L'articolo 2222 del c.c. definisce il **contratto d'opera**, principale contratto di lavoro autonomo, e afferma che si ha un contratto d'opera "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente". Nell'ambito del lavoro autonomo rientra la **parasubordinazione**, caratterizzata dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni lavorative. Il collaboratore presta la propria opera a favore del committente senza essere direttamente un suo dipendente, autonomamente, ma in modo continuativo e sotto il suo coordinamento. In pratica, si tratta di una prestazione professionale non subordinata, ma neanche totalmente autonoma.

Più in particolare si ricorda che gli elementi caratterizzanti il rapporto di parasubordinazione sono: 1) la collaborazione intesa come svolgimento di ogni attività finalizzata al raggiungimento di scopi determinati da altri, ossia il collaboratore gode di totale autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione, pur svolgendo la propria attività in funzione delle finalità e delle necessità organizzative dell'imprenditore; 2) il coordinamento, ossia deve sussistere un collegamento funzionale con la struttura organizzativa del committente, nel senso che l'attività del lavoratore concorre a realizzare l'attività economica del primo con possibilità per il datore di fornire delle direttive al collaboratore, nei limiti dell'autonomia professionale di quest'ultimo; 3) la continuità intesa come prestazione non meramente occasionale, ossia la necessità che il lavoratore parasubordinato svolga una serie di attività di carattere professionale per un tempo determinato; 4) la personalità della prestazione nel senso che deve essere prevalente nell'espletamento dell'attività l'apporto personale del prestatore di lavoro rispetto ai mezzi ed agli altri soggetti impiegati.

Pertanto il discrimine con il lavoro autonomo è la continuità della prestazione ed il coordinamento.

Su tali aspetti si è affermato che "ai fini del rapporto di parasubordinazione - che l'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. assoggetta al rito del lavoro - si richiedono la continuità della prestazione e la coordinazione della stessa con l'attività concorrente del destinatario; la prima - la quale è ravvisabile anche quando si tratti di prestazione unica, ma richiedente una attività prolungata - implica, in caso di unicità dell'"opus", una interazione fra le parti dopo la conclusione del contratto non limitata ai momenti dell'accettazione dell'opera e del versamento del corrispettivo; mentre la seconda consiste nella connessione funzionale tra l'attività del prestatore d'opera e quella del destinatario della prestazione (sia questi imprenditore o meno), sicché l'"opus" realizzato rappresenti il risultato della loro collaborazione" (Cass 1999/14722). Pertanto, "perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. ...." (Cass 2002/5698)

L

Alla luce di tali principi si evidenzia che nel caso in esame i tre giornalisti erano inquadrati come lavoratori autonomi e certamente personale era la prestazione che gli stessi realizzavano con la loro attività giornalistica, la loro attività veniva poi prestata con continuità, essendo la prestazione non occasionale, ma perdurante nel tempo e comportante un impegno costante del prestatore a favore del committente. Sussisteva la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nel contribuire a realizzare le finalità perseguite dal committente. Infatti i giornalisti lavoravano per soddisfare un'esigenza della società che doveva editare la rivista con articoli tematici scritti dai giornalisti dopo aver proposto la notizia ed ottenuto il benestare del direttore. Sul punto la teste la quale dichiarava che capitava anche che i giornalisti scrivessero direttamente pezzi e poi li sottoponevano al direttore, è stata smentita dai giornalisti stessi i quali hanno tutti affermato di proporre l'articolo e di scriverlo solo dopo l'autorizzazione del direttore il quale indicava anche la lunghezza del pezzo.

Pertanto al fine di pubblicare la rivista, i tre giornalisti non si sono limitati ad un contatto con il direttore al momento dell'accettazione dell'opera ed pagamento del corrispettivo, ma hanno avuto carattere un rapporto duraturo al fine di soddisfare l'interesse della società ad editare la rivista, esistendo pertanto un collegamento funzionale tra l'attività prestata dai giornalisti e quella della opponente. Nè, ai fini della sussistenza del requisito del coordinamento, ha rilievo la circostanza, valorizzata dall'opponente relativa alla libertà di autodeterminazione dei giornalisti nella scelta dei servizi e nell'esercizio dell'attività, in quanto tale attività, se pur svolta in autonoma, doveva comunque inserirsi nell'ambito di una rivista tematica, tanto che prima di scrivere il pezzo ciascun giornalista chiedeva al direttore se lo stesso poteva interessare la rivista.

In sostanza i giornalisti con la loro attività soddisfacevano un interesse durevole della società e non si limitavano a consegnare un'opera confezionata dagli stessi, avendo un persistente contatto con la società per la realizzazione della rivista; a ciò si aggiunge che la prestazione giornalistica è di per sé poco soggetta ad essere eterodiretta per la natura stessa dell'attività, in cui assume scarso rilievo l'ingerenza esercitata dalla società sull'attività dei giornalisti.

Passando all'esame degli altri motivi del ricorso, appare ormai superata la questione relativa all'applicabilità della Legge 388 del 2000 con riferimento alle sanzioni, fatta propria nell'ambito della potestà regolamentare dell'istituto dalla delibera n. 123 del 19 maggio 2004 integrata con la delibera numero 175 del 22 settembre 2004. Ciò detto, nel caso in esame la qualificazione attribuita al rapporto con autonomo risultato di fatto come parasubordinato con conseguente obbligo del corrispondente versamento contributivo configura la fattispecie della evasione. La Suprema Corte ha infatti ritenuto: "In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali e assistenziali, nel vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il datore di lavoro che abbia denunciato il rapporto di lavoro quale autonomo, così come qualificato dalle parti, e abbia provveduto al versamento dei contributi al relativo ente previdenziale, deve pagare, in caso di obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale, le sanzioni civili per omissione ai sensi dell'art. 1, comma 217, lettera a), della suddetta legge e non già per evasione contributiva." (Cass 1476/015).

Pertanto nell'ipotesi in cui si richiedono i contributi relativamente ad un tipo di rapporto di lavoro diverso da quello qualificato dalle parti si verte in tema di omissione e non di evasione.

Resta da esaminare la eccezione relativa alla deduzione dei contributi versati come autonomi rispetto a quelli pretesi dall'Inpgi. Sul punto si condivide quanto asserito dall'Istituto essendo il versamento legato al lavoro autonomo posto a carico dello stesso lavoratore, mentre il versamento collegato ai rapporti di lavoro parasubordinato è posto a carico del datore di lavoro. Si cita a proposito la sentenza n. 9230 del 2015 resa dal Tribunale di Roma secondo cui "deve rigettarsi la richiesta di compensazione parziale avanzata dalla società opponente. Risulta dalla stessa documentazione prodotta dalla società opponente che le somme delle quali si pretende la compensazione sono state versate a titolo di contributo integrativo ex art. 8 Dlgs 103/96 come correttamente deduce l'istituto posto, rispetto a tali somme la veste di creditore sostanziale spetta giornalisti collaboratori, e non dal datore di lavoro. Pertanto non appare possibile alcuna

L

compensazione con le somme dovute all'istituto, proprio in considerazione del fatto che con riferimento al contributo integrativo la natura di creditore spetta soltanto al giornalista collaboratore”

Deve pertanto respingersi il ricorso, confermarsi il decreto, revocarsi la sospensione dell'esecutività e dichiararsi definitivamente esecutivo il decreto opposto.

Le spese, seguono la soccombenza.

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:  
rigetta il ricorso, dichiara definitivamente esecutivo il decreto previa revoca della sospensione dell'esecutività;

condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.748,00 oltre iva, cpa e spese generali.

Roma 4/4/017

Il giudice

L

Depositato in Cancella.  
6-04-2017  
Il CANCELLIERE  
+ 00100 f